



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Il Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Nicolò Cugno
Tel: 0971-310525/0971-310526
FAX: 0971-310535
E-mail: giuseppe.cugno@aspbasilicata.it

Prot. n. 125197
Potenza, 08.09.2014

Ai Direttori Medici dei PP.OO.:
Melfi
Villa d'Agri
Lagonegro

Alla dott.ssa Maddalena Berardi
Direttore U.O.C. Gestione del Personale

Oggetto: *Rientro al lavoro del dipendente dopo periodo di assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.*

La lettera e-ter), comma 2, art. 41, del D.lgs. n. 81/08, introdotta dal D.lgs. n. 106/09, incrementa l'elenco delle visite mediche ricomprese nella disciplina della sorveglianza sanitaria e stabilisce che a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi è obbligatorio verificare l'idoneità alla mansione attraverso una visita medica, finalizzata, altresì, nei casi previsti, alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (ex. art. 41, comma 4, D.lgs. n. 81/08)

Riguardo al dubbio se i sessanta giorni da superare valgono per qualsiasi tipo di malattia (professionale e non), si afferma che l'obbligo di effettuare la visita medica, sorge in seguito ad ogni astensione legata a motivi di salute e quindi per qualsiasi malattia, sia essa professionale o meno.

A riguardo, c'è, innanzitutto, da precisare che i sessanta giorni, come richiesto dal decreto, devono essere fruiti continuativamente e possono essere riferibili a malattia comune, infortunio, malattia professionale o incidente grave in quanto il dettato normativo parla esplicitamente e in generale di "assenze per motivi di salute" quindi non individua alcun caso di esclusione.

Nei casi in cui ricorre l'obbligo di sorveglianza sanitaria, la visita medica che accerti l'idoneità alla mansione, a seguito di assenza superiore a sessanta giorni per motivi di salute, è effettuata dal medico competente, nominato dal datore di lavoro, così come enunciato dal comma 1, art. 41, del D.lgs. n. 81/08

L'obbligo di sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente nei casi previsti, ricomprende pertanto anche la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Quindi il lavoratore, scaduto il periodo di malattia, non potrà rientrare al lavoro se non previa effettuazione della relativa visita medica che accerti la sua idoneità alla mansione.

Si invitano pertanto gli Uffici in indirizzo a volersi attenere scrupolosamente alle disposizioni di Legge, dandone la massima diffusione al personale dipendente .

Giuseppe Nicolò Cugno